
COVID-19: normativa di riferimento

Le disposizioni in vigore a livello nazionale e regionale

Cattaneo Zanetto & Co

Roma, 11 aprile 2020

COVID-19: normativa di riferimento

Le disposizioni in vigore a livello nazionale e regionale

Cattaneo Zanetto & Co

Indice

1. INTRODUZIONE.....	3
2. DAILY UPDATE	3
3. IL QUADRO NAZIONALE	5
3.1 - DECRETI-LEGGE, DCPM E DELIBERE	5
3.2 - PCDM – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA	12
3.3 - PROVVEDIMENTI MINISTERIALI	13
4. IL QUADRO REGIONALE	15
4.1 - ORDINANZE REGIONALI – SUDDIVISIONE PER AMBITO DI APPLICAZIONE	15
4.2 - ORDINANZE REGIONALI – SUDDIVISIONE PER REGIONE	17
5. RIEPILOGO DEI CONTENUTI DEL DPCM 8 MARZO 2020 ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO DAI DPCM 9 MARZO E DELL’11 MARZO COME MODIFICATI E INTEGRATI DAL DPCM 22 MARZO, DAL DM 25 MARZO DEL MISE E DAL DPCM 1° APRILE (IN VIGORE FINO AL 13 APRILE)	38
6. SINTESI DEI CONTENUTI DEL DPCM 10 APRILE 2020 (ATTUALMENTE NON IN VIGORE. ENTRATA IN VIGORE: 14 APRILE).....	41

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

1. Introduzione

Nel corso delle ultime settimane l'emergenza epidemiologica legata al virus COVID-19 ha occupato le prime pagine dei giornali e l'agenda di tutte le istituzioni del nostro Paese. La necessità di contenere la diffusione del cosiddetto "Coronavirus" ha portato all'emanazione di numerosi provvedimenti, sia a livello Nazionale che Regionale, e tale intensa produzione normativa ha generato spesso grande confusione in chi si è trovato a dover applicare e rispettare queste disposizioni.

Al fine di fare chiarezza, di seguito si riporta una breve sintesi delle **norme che ad oggi, 11 aprile 2020, risultano in vigore**. Il documento si compone di tre macro-sezioni e due allegati: un *daily update*, che riporta gli aggiornamenti giorno per giorno a livello nazionale e regionale, e due sezioni di riepilogo dedicate rispettivamente alla normativa nazionale, divisa a sua volta in Decreti-Legge, DCPM e delibere, ordinanze della Protezione Civile e provvedimenti ministeriali, e alla normativa regionale. Infine, sono riportati due allegati: il primo contiene i dettagli delle ordinanze regionali, mentre il secondo rimanda ad una tabella riassuntiva degli effetti dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo (**in vigore fino al 13 aprile**) e del Dpcm 10 aprile (**attualmente non ancora in vigore – il provvedimento entrerà in vigore il 14 aprile**).

2. Daily Update

Gli aggiornamenti ad oggi, sabato 11 aprile 2020:

Livello Nazionale

- È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 11 aprile, il [DPCM 10 aprile 2020](#), recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento entra in vigore martedì 14 aprile.
- Il Ddl di conversione in legge del decreto-legge "Cura Italia", approvato in prima lettura dal Senato, è stato trasmesso alla Camera con numerazione [C.2463](#) ed assegnato alla Commissione Bilancio in sede referente per l'avvio dell'esame in seconda lettura.
- Il **Ministero degli Esteri** ha pubblicato un [comunicato](#) relativo al programma "Paycheck Protection Program" del Governo americano sui finanziamenti alle imprese al fine di attenuare gli effetti del COVID-19. Il programma consente l'accesso da parte di aziende di diritto statunitense di proprietà straniera.

Livello Regionale

- La **Regione Sicilia** ha [comunicato](#) l'adozione di una circolare della Protezione Civile Regionale che consente ai negozi alimentari, già autorizzati, di prolungare l'orario di apertura di oggi, sabato 11 aprile, fino alle ore 23, in previsione delle chiusure di domenica e lunedì.
- La **Regione Lombardia** ha emanato un' [ordinanza](#) recante ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19. Con il provvedimento, illustrato al seguente [link](#), si prevede che restano in vigore fino al 3 maggio le misure restrittive di contrasto alla diffusione del CoVid19 già attive sul territorio regionale. Il documento conferma la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali (che

proseguono l'attività in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze) dei mercati all'aperto e tutte le attività non essenziali. Inoltre, sarà possibile acquistare articoli di cartoleria, di fiori e piante all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti. Saranno sempre possibili le vendite con la consegna a domicilio, osservando le regole stringenti già in vigore per questa modalità. Infine, il provvedimento, in analogia a quanto stabilito dal nuovo DPCM, lascia aperti, con le consuete regole relative a igiene e distanziamento, i negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini.

- La **Provincia autonoma di Trento** ha adottato un'[ordinanza](#) (e relativo [allegato](#)) concernente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") e delle [Linee guida](#) in merito a misure/comportamenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativamente all'obbligo di utilizzo di guanti monouso all'interno delle attività di vendita di generi alimentari.
- La **Regione Umbria** ha adottato un'[ordinanza](#) con cui si proroga al 3 maggio il termine previsto dall'ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020 in tema di TPL.
- La **Regione Valle d'Aosta** ha adottato un'[ordinanza](#) recante ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19, contenente disposizioni relative al comune di Pontey.
- La **Regione Lazio** ha [comunicato](#) l'adozione di un'ordinanza in merito alle ulteriori misure restrittive nel comune di Celleno (VT) dopo i recenti casi riferiti al cluster della casa di riposo Villa Noemi
- La **Regione Abruzzo** ha adottato un'[ordinanza](#) recante misure regionali durante l'emergenza COVID-19. Telemedicina applicata al diabete, un'[ordinanza](#) recante Gestione del paziente autistico nella fase dell'emergenza COVID-19 - Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico e un'[ordinanza](#) recante Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio- sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
- La **Regione Basilicata** ha adottato un'[ordinanza](#) recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nei giorni 12 (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2020."
- La **Regione Calabria** ha adottato un'[ordinanza](#) recante Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006 e un'[ordinanza](#) recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica -Ulteriori Provvedimenti relativi al Comune di San Lucido (CS).

- La **Regione Campania** ha adottato un [avviso di rettifica](#) dell'ordinanza n. 30 del 9 aprile, in cui si prevede che la chiusura si applica anche ad edicole e parafarmacie, un [chiarimento](#) all'ordinanza n. 30 del 9 aprile, in cui si specifica che possono restare in funzione i distributori automatici e un' [ordinanza](#) con cui si prorogano le misure per il comune di Lauro (AV).

3. Il quadro nazionale

3.1 - Decreti-Legge, DCPM e delibere

DI Coronavirus

- [DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6](#) – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 - [Convertito in legge e abrogato dal DL 19/2020](#), ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.

DI Misure economiche Coronavirus

- [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9](#) – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 - *Inizialmente assegnato alla 5^a Commissione Bilancio al Senato (S.1746), il provvedimento è stato trasformato nell'emendamento 19.1000 del Governo al Dl c.d. Cura Italia, poi approvato*
 - *Articolo 35 abrogato dal DL 19/2020.*
 - **Note esplicative**
 - [INPS](#) - indicazioni in tema di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali.
 - [INPS](#) – istruzioni operative relativamente ad accesso agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

DI Attività giudiziaria Coronavirus

- [DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11](#) - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
 - *Assegnato alla 2^a Commissione Giustizia del Senato (S.1757), il provvedimento è stato trasformato nell'emendamento 83.1000 del Governo al Dl. c.d. Cura Italia, per coordinare l'abrogazione degli articoli da 1 a 4 con le disposizioni contenute all'articolo 83 del Dl Cura Italia. L'emendamento è stato approvato.*

DI Potenziamento SSN

- [DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14](#) – Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

- *Assegnato alla Commissione XII Affari Sociali della Camera ([C.2428](#)), il provvedimento è stato trasformato nell'emendamento 1.1000 del Governo al Dl. c.d. Cura Italia, poi approvato.*

DI Cura Italia

➤ [DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18](#) - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- *Approvato al Senato in prima lettura ([S.1766](#)). Trasmesso alla Camera per la seconda lettura con numerazione [C.2463](#) ed assegnato alla Comm. Bilancio in sede referente.*

- **Note esplicative**

- [Agenzia delle Entrate](#) - sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 - sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di quelli processuali.
- [Agenzia Entrate](#) – chiarimenti relativi alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi
- [Agenzia Entrate](#) - ulteriori precisazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Agenzia Entrate](#) – vademecum misure fiscali
- [Agenzia Entrate](#) – FAQ
- [Agenzia entrate](#) – istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per botteghe e negozi.
- [Agenzia Entrate](#) – fornisce istruzioni sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
- [Agenzia Entrate](#) – reca chiarimenti sui termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.
- [Agenzia Entrate](#) - reca indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box
- [Agenzia Entrate](#) – reca i primi chiarimenti sull'impatto della disciplina relativa alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione
- [Agenzia Entrate](#) - contiene precisazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza COVID-19
- [Agenzia Entrate](#) - Istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- [Agenzia Entrate](#) - Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Cura Italia.
- [ADM](#) - differimento termini in materia di carburanti

- [ADM](#) – proroga versamenti accisa
- [MinLavoro](#) – proroga termini per il rimborso dell’indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale
- [MinLavoro](#) – annuncio sull’imminente messa a punto della procedura per fare richiesta degli indennizzi
- [MinLavoro](#) - Decreto attuativo dell’articolo 44 del DL Cura Italia, sull’indennità per i professionisti iscritti alle altre forme obbligatorie di previdenza
- [Mipaaf](#) – Circolare che abroga la [Circolare n. 6233 del 20 marzo 2020](#) in base alla quale ai fini della corresponsione dei contributi previsti dal DL 18/2020, è necessaria la dimostrazione dell’avvenuta interruzione dell’attività di pesca e la contezza delle giornate di fermo di emergenza effettuate.
- [MiSE](#) – comunicato sull’operatività relativa all’ampliamento della dotazione del Fondo di Garanzia PMI
- [MinSalute](#) - Circolare recante chiarimenti sul percorso di attuazione della norma che ha abolito l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica.
- [MinIstruzione](#) - circolare alle scuole in merito all’attuazione del DL Cura Italia. [Nota operativa](#)
- [ANAC](#) – Delibera su sospensione termini procedimenti in corso e tempi adempimenti e [comunicato](#) con indicazioni
- [ADM](#) – Differimento termini adempimento obblighi tributari gas naturale, energia elettrica, carbone, lignite e coke 2019
- [ADM](#) – Misure esportazione dispositivi di protezione individuale
- INPS – [Comunicato su “ClickDay”](#) – [Comunicato su trattamenti previsti da Cura Italia](#) – [Comunicato quote a carico dei lavoratori per sospensione versamenti contributi](#) - [Comunicato su “Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà – Circolare su Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori previsti dal DL Cura Italia.;](#)
- [MEF](#) – comunicato sulle misure relative al sostegno alla liquidità delle PMI contenute nel DL Cura Italia
- INPS - [messaggio](#) contenente chiarimenti sulla sospensione dei contributi in merito alla quota a carico dei lavoratori dipendenti; [messaggio](#) con le indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi e della verifica della regolarità contributiva; [circolare](#) esplicativa sui congedi parentali e sui permessi previsti dalla Legge 104;
- [Consob](#) – comunicazione relativa alla sospensione dei termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni prevista dal DL Cura Italia;
- [Garante privacy](#) – avviso relativo alla sospensione dei termini previsti per la definizione dei procedimenti presso il Garante.

- [ADM](#) – Determinazione direttoriale relativa ai termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia, in considerazione dell’articolo 103 del Dl Cura Italia.
- [MEF](#) – risposte alle domande frequenti (FAQ) relative alle disposizioni contenute nel Dl Cura Italia.
- [INPS](#) – circolare relative alle misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- [MinLavoro](#) – FAQ misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili.
- [MEF](#) - nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa
- [Ministero PA](#) - FAQ smartworking nelle PA.
- [INPS](#) - istruzioni per bonus autonomi e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.
- [AGCM](#) – comunicazione sull’interpretazione dell’articolo 103 del Dl Cura Italia, in relazione ai termini dei procedimenti e ai termini di pagamento delle sanzioni
- [AGCOM](#) – Linee guida in attuazione dell’articolo 82 del Dl Cura Italia, recante misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
- [Agenzia delle entrate](#) - Istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- [Ministero del Lavoro](#) – Indicazioni per l’attività del Sistema dei Servizi Sociali dei Comuni.
- [Inail](#) – sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni dell’Istituto.
- [INPS](#) – Circolare su sospensione decorrenza termini decadenziali in materia previdenziale.
- [ADM](#) – FAQ
- [Governo](#) – Informazioni utili per cittadini e imprese
- [MEF](#) – Chiarimenti sulle misure per le famiglie
- [Min Lavoro](#) - Decreto interministeriale 1° aprile 2020 - assegnazione ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi
- [Min Lavoro](#) – Circolare su criteri accesso CIG in deroga aziende plurilocalizzate sul territorio nazionale
- [Inps - ABI](#) - semplificazioni e nuove misure per l’accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (assegni cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi bilaterali)
- [INPS](#) - istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate

DI Covid-19 Sanzioni

- [DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19](#) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
 - *In esame in prima lettura presso la XII Commissione Affari Sociali (C.2447). Relatrice è l'On. Loreface (M5S)*

DI Liquidità

- [DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23](#) – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali
 - *Assegnato alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera con numerazione C.2461*
 - **Note esplicative**
 - [Garante Privacy](#)
 - Consob: ha adottato due provvedimenti ([delibera n. 21326 del 9 aprile 2020](#) e [delibera n. 21327 del 9 aprile 2020](#)) che, nell'ambito dei nuovi poteri conferiti all'Autorità dal “decreto liquidità”, prevedono un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa sia la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come previsto dalla cosiddetta “norma anti-scorrerie”.
 - MISE: ha pubblicato una [nota esplicativa](#) sulle diverse misure previste dal decreto per le imprese.
 - SACE: ha pubblicato una [nota](#) al fine di spiegare le modalità di funzionamento della “Garanzia Italia”.
 - Agenzia delle Entrate: [Vademecum](#) che illustra le misure fiscali per le imprese previste dal suddetto decreto.

DI Istruzione pubblica

- [DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22](#) Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
 - *Assegnato alla Commissione Istruzione del Senato. Esame non ancora avviato. (S.1774).*

DPCM Zone arancioni e territorio nazionale

- [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020](#) - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- *In vigore dall'8 marzo al 13 aprile. Le disposizioni che vanno in contrasto con il DPCM 11 marzo non si applicano dal 12 al 25 marzo.*
- **Note esplicative**
 - Ordinanza Dipartimento protezione civile [N.646](#)
 - [MAECI](#) – [MIT](#) – [MISE](#) – chiarimenti su transfrontalieri e merci
 - [MIPAAF](#) - Movimentazione prodotti agroalimentari
 - [Prefettura di Alessandria](#)
 - [Assolombarda](#)

DPCM “Io resto a casa”

- [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020](#) – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
 - *In vigore dal 10 marzo al 13 aprile. Le disposizioni che vanno in contrasto con il DPCM 11 marzo non si applicano dal 12 al 25 marzo.*
 - **Note esplicative**
 - [FAQ del Governo](#) (nel caso di difficoltà ad accedere al sito, le FAQ sono disponibili anche al seguente [link](#))

DPCM Nuove misure restrittive su tutto il territorio nazionale

- [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020](#) – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
 - *In vigore dal 12 marzo al 13 aprile 2020. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure dei DPCM dell'8 e del 9 marzo.*
 - **Note esplicative**
 - [FAQ Governo](#) – aggiornate in seguito all'entrata in vigore del DPCM.
 - [FAQ Regione Lombardia](#) - Domande e risposte per chiarire le nuove disposizioni valide in Lombardia e su tutto il territorio nazionale inerenti all'emergenza da coronavirus.
 - [Viminale](#) - Circolare ai prefetti sulle misure previste.
 - [Viminale](#) - Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.

DPCM chiusura attività produttive non necessarie

- [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020](#) - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

- *In vigore dal 23 marzo al 13 aprile*
- *Il Ministero dello Sviluppo economico, in seguito ad un confronto con il MEF e le sigle sindacali nazionali, ha emanato un [decreto](#) volto a modificare l'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 contenente i codici ATECO delle attività per cui è prevista la prosecuzione delle attività.*
- **Note esplicative**
 - [Ministero del Lavoro](#) – chiarimenti in merito alla sospensione delle attività produttive
 - [Ministero dell'interno](#) circolare ai Prefetti al fine di fornire chiarimenti sulle ulteriori restrizioni allo svolgimento delle attività produttive e allo spostamento fra territori comunali diversi introdotte dal DPCM del 22 marzo.
 - [FAQ Confindustria](#)

DPCM Fondo di solidarietà comunale 2020

- [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020](#) Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020.

Ulteriore stanziamento di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali

- [DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020](#) – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Nomina Commissario straordinario

- [PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMUNICATO](#) – Nomina del dott. Domenico Arcuri a Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

DPCM Prolungamento lockdown

- [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020](#) - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
 - *In vigore dal 4 al 13 aprile. Ha disposto la proroga dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo e di ulteriori ordinanze*

DPCM proroga misure restrittive

- [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020](#) – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

- *In vigore dal 14 aprile al 3 maggio. Dispone la cessazione degli effetti dei DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020.*

3.2 - PCDM - Dipartimento della Protezione Civile e Commissario Straordinario per l'emergenza

<p>Sospensione rate mutui per la “zona rossa” Lombarda e Veneta, individuata dal DPCM 23 febbraio 2020</p>	<p>ORDINANZA 29 febbraio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. N.642</p>
<p>Ordinanza interpretativa DPCM 8 marzo 2020</p>	<p>ORDINANZA 8 marzo 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili N.646</p>
<p>Altre ordinanze</p>	<p>ORDINANZE 13 febbraio – 8 marzo 2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. N.635 – N.637 – N.638 – N.639 – N.640 – N.641 – N.643 – N.644 – N.645 – N.648 – N.650 – N.651 – N.652 – N.654 – N.655 – n.656 - N. 659</p>
<p>Sdoganamento dispositivi DPI</p>	<p>ORDINANZA 28 marzo 2020 – del Commissario straordinario che dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID 19. N. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istruzioni ADM • Determinazione direttoriale ADM su esenzione dai dazi doganali e dall' IVA per le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19
<p>Solidarietà alimentare</p>	<p>ORDINANZA 29 marzo 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. N. 658</p>

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

3.3 - Provvedimenti ministeriali

<p>Ministero del Lavoro</p>	<p><u>DECRETO ATTUATIVO DL CURA ITALIA</u> – Primo decreto riparto fondo CIGS in deroga privati</p> <p><u>DECRETO ATTUATIVO DL CURA ITALIA</u> Idennità per i professionisti iscritti alle altre forme obbligatorie di previdenza</p>
<p>Ministero della Salute</p>	<p><u>CIRCOLARE 18 marzo 2020</u> - Chiarimenti relativi agli artt. 15 e 16 del decreto Cura Italia</p> <p><u>CIRCOLARE 19 marzo 2020</u> – Rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2</p> <p><u>CIRCOLARE 25 MARZO 2020</u> - chiarimenti sul percorso di attuazione della norma inserita nel decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 che ha abolito l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica.</p> <p><u>ORDINANZA 20 marzo 2020</u> – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.</p> <p><u>ORDINANZA 21 marzo 2020</u> – Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19</p> <p><u>ORDINANZA 22 marzo 2020</u> – Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale</p> <p><u>ORDINANZA interministeriale 28 marzo 2020</u> - Disposizioni per gli ingressi nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre e tramite mezzo proprio o privato</p> <p><u>CIRCOLARE 8 aprile 2020</u> – Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione</p>
<p>Ministero dell’Economia e delle finanze</p>	<p><u>DECRETO 24 febbraio 2020</u> – Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – <i>Decreto per la “zona rossa” Lombardia e Veneta, individuata dal <u>DPCM 23 febbraio 2020</u></i></p>
<p>Ministero dello Sviluppo economico</p>	<p><u>DECRETO 25 marzo 2020</u> - Modifiche al DPCM 22 marzo 2020 – <i>nuovo elenco codici ATECO</i></p>

<p>Ministro per la Pubblica amministrazione</p>	<p><u>CIRCOLARE n.1 del 2020</u> – Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.</p> <p><u>DIRETTIVA N.2/2000</u> – Nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.</p>
<p>Ministero dell’Interno</p>	<p><u>NUOVO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE</u> – Il modulo necessario all’autocertificazione per gli spostamenti</p> <p><u>DIRETTIVA n. 14606 del 08 03 2020</u> – Direttiva ai prefetti sui controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”</p> <p><u>CIRCOLARE 12 marzo 2020</u> – Circolare ai prefetti sulle misure più stringenti per contenere il COVID-19</p> <p><u>CIRCOLARE 14 marzo 2020</u> – Precisazioni riguardanti l’apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi</p> <p><u>CIRCOLARE 21 marzo 2020</u> – Recante iniziative riguardanti il settore della logistica</p> <p><u>CIRCOLARE 26 marzo 2020</u> – Circolare ai prefetti sullo svolgimento di attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione</p> <p><u>CIRCOLARE 29 marzo 2020</u> – chiarimenti sull’accertamento e sull’irrogazione delle sanzioni amministrative</p> <p><u>CIRCOLARE 31 marzo 2020</u> - chiarimenti in relazione al divieto di assembramenti e spostamenti di persone fisiche (<u>Chiarimenti</u>)</p> <p><u>CIRCOLARE 1 aprile 2020</u> - Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni</p> <p><u>DECRETO 2 aprile 2020</u> - Proroga sospensione delle audizioni davanti alle commissioni e alle sezioni territoriali per il riconoscimento del diritto d’asilo</p> <p><u>CIRCOLARE 9 aprile 2020</u> - Controlli in occasione delle prossime festività pasquali</p>
<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</p>	<p><u>DECRETO 3 Aprile 2020</u> – Proroga misure MIT fino al 13 aprile</p> <p>DECRETO 7 Aprile 2020 (testo non ancora pubblicato) – Proroga sospensione del divieto di circolazione mezzi pesanti</p> <p><u>Elenco completo delle misure adottate</u></p>

Ministero delle Politiche Agricole	<u>CIRCOLARE n. 6485</u> del 27 marzo 2020- abroga la <u>Circolare n. 6233 del 20 marzo 2020.</u>
Ministero dell’Ambiente	<u>CIRCOLARE 30 MARZO 2020</u> - Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.

4. Il quadro regionale

4.1 - Ordinanze Regionali - suddivisione per ambito di applicazione

Restrizioni in entrata e di movimento	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta.
Restrizioni TPL e luoghi pubblici	Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, P.A. Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Piemonte, Valle D’Aosta.
Restrizioni attività produttive	Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Lombardia
Misure sanitarie	Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Toscana, Valle D’Aosta.

CATTANEO ZANETTO & CO.
 POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

ALLEGATO 1

Ordinanze regionali - suddivisione per Regione

4.2 - Ordinanze Regionali - suddivisione per Regione

Abruzzo	<p>ordinanza 8 marzo – <i> misure restrittive di entrata</i></p> <p>ordinanza 9 marzo – <i> in materia di SSR</i></p> <p>ordinanza 11 marzo – <i> nuove misure in materia sanitaria</i></p> <p>ordinanza 12 marzo – <i> in materia di TPL</i></p> <p>ordinanza 13 marzo – <i> nuove misure in materia sanitaria</i></p> <p>ordinanza 17 marzo – <i> ulteriori misure relative al trasporto pubblico.</i></p> <p>ordinanza 18 marzo – <i> sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in-house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale</i></p> <p>ordinanza 18 marzo – <i> individuazione comuni “zona rossa”</i></p> <p>ordinanza 20 marzo – <i> istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14</i></p> <p>ordinanza 22 marzo – <i> disposizioni in materia di igiene e sanità</i></p> <p>ordinanza 22 marzo – <i> disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani</i></p> <p>ordinanza 24 marzo – <i> ulteriore riduzione del trasporto pubblico locale a seguito della chiusura di molte attività produttive</i></p> <p>ordinanza 25 marzo – <i> nuova zona rossa</i></p> <p>ordinanza 26 marzo – <i> in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private</i></p> <p>ordinanza 27 marzo - <i> Emergenza COVID-19 - Ulteriore estensione territoriale della “zona rossa”</i></p> <p>ordinanza 29 marzo – <i> integrazione ordinanza del 25 e del 27 marzo, volta a precisare i casi in cui è possibile l’uscita da un Comune della “zona rossa”</i></p> <p>ordinanza 30 marzo - <i> Indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare dell’Abruzzo</i></p> <p>ordinanza 31 marzo - <i> Emergenza COVID-19 - Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d’Abruzzo</i></p> <p>ordinanza 2 aprile – <i> Proroga dell’efficacia delle misure urgenti nei comuni in “zona rossa”</i></p> <p>ordinanza 3 aprile - <i> proroga dell’efficacia di alcune misure urgenti</i></p>
----------------	---

	<p>ordinanza 3 aprile - assistenza socio-sanitaria a pazienti autistici</p> <p>ordinanza - disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.</p> <p>ordinanza 8 aprile - ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali. Revoca ordinanza 7 aprile</p> <p>ordinanza 9 aprile - Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.</p> <p>Ordinanza 10 aprile – Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Telemedicina applicata al diabete.</p> <p>Ordinanza 10 aprile – Ordinanza presidenziale n. 24 del 03 aprile 2020. Gestione del paziente autistico nella fase dell'emergenza COVID-19 - Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico.</p> <p>Ordinanza 10 aprile – Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.</p>
<p>Basilicata</p>	<p>ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata</p> <p>ordinanza 11 marzo – chiusura di centri estetici, parrucchieri e barbieri, mercati e fiere</p> <p>ordinanza 12 marzo – disposizioni in materia di gestione dell'emergenza</p> <p>ordinanza 15 marzo - disposizioni relative all'ingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata.</p> <p>ordinanza 16 marzo – in tema di TPL</p> <p>ordinanza 17 marzo – disposizioni relative al Comune di Moliterno (PZ)</p> <p>ordinanza 21 marzo - disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani</p> <p>ordinanza 21 marzo - disposizioni in materia di Tpl</p> <p>ordinanza 22 marzo – limitazioni spostamenti sul territorio regionale</p> <p>ordinanza 25 marzo – ulteriori disposizioni in materia di Tpl (errata corrige)</p>

	<p>ordinanza 27 marzo - <i>Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano (Provincia di Matera).</i></p> <p>ordinanza 31 marzo – <i>Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani</i></p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 27/03/2020 – <i>Istituzione Fondo Social Card 19 “Misura Urgente di Sostegno alle famiglie e persone in difficoltà economica seguite dai servizi sociali comunali” e approvate le relative linee di indirizzo.</i></p> <p>ordinanza 3 aprile – <i>misure restrittive Comune di Moliterno</i></p> <p>ordinanza 3 aprile – <i>proroga disposizioni altre ordinanze contenenti misure per l'emergenza</i></p> <p>Ordinanza 10 aprile 2020 – <i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nei giorni 12 (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2020.</i></p>
<p>Calabria</p>	<p>ordinanza 8 marzo – <i>misure restrittive di entrata</i></p> <p>ordinanza 11 marzo <i>sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi di barbiere, parrucchiere, centri estetici</i></p> <p>ordinanza 14 marzo <i>ulteriori disposizioni in materia di igiene e sanità</i></p> <p>ordinanza 16 marzo <i>costituzione Task Force a supporto dell'Unità di Crisi Regionale</i></p> <p>ordinanza 17 marzo <i>disposizioni relative al Comune di Montebello Jonico (RC)</i></p> <p>ordinanza 17 marzo - <i>disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS)</i></p> <p>ordinanza 20 marzo - <i>in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale</i></p> <p>ordinanza 21 marzo – <i>urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</i></p>

[ordinanza 21 marzo](#) - disposizioni relative al Comune di Cutro (KR)

[ordinanza 22 marzo](#) - in materia di igiene e sanità pubblica (limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale)

[ordinanza 22 marzo](#) - disposizioni relative ai Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS)

[ordinanza 23 marzo](#) – disposizioni relative al comune di Serra San Bruno (VV)

[ordinanza 24 marzo](#) – disposizioni relative al comune di Bocchigliero (CS)

[ordinanza 27 marzo](#) – disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica ai Comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ)

[ordinanza 27 marzo 2020](#) “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Attività di screening Covid-19/SARS-Cov-2 operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali

[ordinanza 28 marzo 2020](#) - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Melito Porto Salvo (RC)

[ordinanza 30 marzo](#) – disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV)

[ordinanza 31 marzo](#) – proroga al 12 aprile delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10/2020, n.11/2020, n. 13/2020, n.16/2020, n. 17/2020, n. 18/2020, n. 19/2020 e n.21/2020.

[Ordinanza 1 aprile](#) – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Oriolo(CS).

[ordinanza 3 aprile](#)– proroga disposizioni altre ordinanze contenenti misure per l'emergenza

[ordinanza 8 aprile](#) - Task Force Operativa COVID- 19

[ordinanza 9 aprile](#) - Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale

[Ordinanza 9 aprile](#) – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23

	<p><i>dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica -Ulteriori Provvedimenti relativi al Comune di San Lucido (CS).</i></p> <p>ordinanza 10 aprile – Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006.</p>
<p>Campania</p>	<p>ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata</p> <p>ordinanza 10 marzo - chiusura degli esercizi pubblici di barbieri, parrucchieri, centri estetici</p> <p>ordinanza 11 marzo – divieto di svolgimento di fiere e mercati</p> <p>ordinanza 12 marzo – divieto di accesso a ville e parchi comunali, attività di ristorazione chiuse fino al 25 marzo e chiarimenti in tema di ristorazione</p> <p>ordinanza 12 marzo – in materia di TPL</p> <p>ordinanza del 13 marzo – in materia di spostamenti e chiarimenti su divieto attività sportiva all'aperto</p> <p>ordinanza 15 marzo – disposizioni relative al Comune di Ariano Irpino</p> <p>ordinanza 15 marzo – ulteriori misure per Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA)</p> <p>chiarimento 17 marzo – in merito all'Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 su ulteriori misure per Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA)</p> <p>ordinanza 20 marzo – ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica</p> <p>ordinanza 22 marzo – disposizioni restrittive per chi entra nel territorio regionale</p> <p>atto di indirizzo 23 marzo - sulla vendita al dettaglio di generi alimentari ed altri beni di prima necessità.</p> <p>ordinanza 23 marzo - Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente.</p> <p>ordinanza 24 marzo - sull'estensione delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune di Auletta (SA).</p> <p>ordinanza 25 marzo – proroga divieto in materia di spostamenti e relativi chiarimenti (chiarimento – ulteriore chiarimento)</p>

	<p>ordinanza 25 marzo – proroga disposizioni in materia di TPL</p> <p>ordinanza 28 marzo – ulteriori misure di prevenzione tra cui la proroga sospensione attività e servizi di ristorazione anche con riferimento alla consegna a domicilio (chiarimento)</p> <p>ordinanza 31 marzo – misure relative ai comuni di Ariano Irpino (AV) e Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta (SA)</p> <p>ordinanza 3 aprile - conferma ordinanze e adozione di nuove misure</p> <p>chiarimento del 4 aprile – relativa alla proroga della sospensione dei pubblici esercizi e consegna a domicilio</p> <p>ordinanza 5 aprile – relativa al Comune di Lauro (AV)</p> <p>ordinanza 9 aprile - relativa al Comune di Paolisi (BN)</p> <p>atto di richiamo 9 aprile - stretta osservanza delle norme sul divieto di rientri nella regione</p> <p>Ordinanza del 10 aprile – proroga misure comune di Lauro (AV)</p> <p>Ordinanza del 9 aprile – Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale</p> <p>Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 9/4/2020</p> <p>Chiarimento n. 17 dell'11/4/2020 all'ordinanza n. 30 del 9/4/2020</p>
<p>Emilia-Romagna</p>	<p>ordinanza 9 marzo – allargamento misure restrittive a tutto il territorio regionale)</p> <p>ordinanza 10 marzo – restrizioni attività di somministrazione e mercati</p> <p>ordinanza 12 marzo in materia di TPL</p> <p>ordinanza 14 marzo misure su supermercati, take-away, attività di servizio alla casa e ai veicoli, sanità privata e strutture alberghiere</p> <p>ordinanza 15 marzo disposizioni restrittive per gli spostamenti con riferimento al territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo (BO).</p> <p>ordinanza 16 marzo – modifiche precedenti ordinanze; riduzione treni e bus</p> <p>ordinanza 18 marzo – ulteriori limitazioni sul territorio e chiusura di bar e tavole calde nei distributori di carburanti nei centri urbani.</p>

	<p>ordinanza 21 marzo – ulteriori limitazioni sul territorio e chiusura attività di commercio nei giorni festivi</p> <p>ordinanza 24 marzo - recante disposizioni riguardanti i territori delle province di Piacenza e Rimini che revoca le precedenti ordinanze n. 44 e n. 47</p> <p>ordinanza 25 marzo - nuove misure per il trasporto pubblico e proroga ordinanza take-away, stabilimenti balneari, sanità privata</p> <p>ordinanza 3 aprile - specifiche restrizioni valide per il territorio regionale fino al 13 aprile e ha definito misure restrittive per i territori della provincia di Piacenza e di Rimini e per il territorio del Comune di Medicina (Bo) e frazione di Ganzanigo</p> <p>ordinanza 4 aprile – relativa agli spostamenti delle persone fisiche</p>
<p>Friuli- Venezia Giulia</p>	<p>ordinanza 13 marzo – disposizioni in materia di TPL</p> <p>ordinanza 21 marzo – disposizioni ulteriormente restrittive per il contrasto all’assemblamento di persone. La presente ordinanza sostituisce il precedente provvedimento datato al 19 marzo.</p> <p>ordinanza 25 marzo – proroga ordinanza 13 marzo in materia di TPL</p> <p>ordinanza 31 marzo – gestione dei rifiuti</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417 – Criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell’articolo 4, comma 1 e comma 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3.</p> <p>ordinanza 3 aprile – ulteriori misure restrittive</p> <p>ordinanza 3 aprile – proroga disposizioni ordinanza in materia di TPL</p> <p>ordinanza 8/PC del 7 aprile - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019</p>

Lazio

[ordinanza 8 marzo](#) – misure restrittive di entrata

[ordinanza 9 marzo](#) – eccezioni a obbligo di permanenza domiciliare

[ordinanza 10 marzo](#) – chiusura di centri estetici, centri termali e centri tatuaggi

[ordinanza 12 marzo](#) – in materia di TPL

[ordinanza 13 marzo](#) - in materia di igiene e sanità pubblica

[ordinanza 17 marzo](#) – in materia di igiene e sanità pubblica

[ordinanza 18 marzo](#) – modifiche e integrazioni [ordinanza 17 marzo](#) in tema di orari apertura esercizi commerciali

[ordinanza 19 marzo](#) – in materia di igiene pubblica

[ordinanza 20 marzo](#) – indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari

[circolare 24 marzo](#) – chiarimenti relativi all'ordinanza n.7 del 13 marzo scorso in materia di trasporto pubblico locale di linea.

[deliberazione 24 marzo](#) - Proroga delle scadenze previste dalla L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e dalla DGR n. 942 del 29/12/2017 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell'istituzione e del funzionamento delle aziende faunisticovenatorie e agriturismo-venatorie

[ordinanza 1° aprile](#) - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti.

[ordinanza 9 aprile](#) – aperture esercizi commerciali durante le festività pasquali

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Liguria

[ordinanza 8 marzo](#) – *misure restrittive di entrata*

[ordinanza 13 marzo](#) – *in materia di TPL*

[ordinanza 15 marzo](#) – *messa a disposizione dei DPI in giacenza presso le farmacie*

[ordinanza 20 marzo](#) – *in materia di spostamento di persone fisiche*

[ordinanza 24 marzo](#) - *proroga di termini previsti dalle leggi regionali 30/2019 in materia urbanistico-edilizia e 12/2012 in materia di attività estrattive scadenti, in conseguenza dell'emergenza COVID-19*

[ordinanza 25 marzo](#) - *incompatibilità e inconferibilità degli incarichi ai dirigenti del ruolo sanitario del SSR*

[ordinanza 30 marzo](#) – *esercizio di commercio al dettaglio di articoli di cartolerie e forniture per ufficio*

[ordinanza 31 marzo](#) – *disposizioni su servizi effettuati da taxi e noleggio con conducente.*

[ordinanza 1° aprile](#) – *disposizioni sulla consegna a domicilio di beni di prima necessità*

[ordinanza 3 aprile](#) – *ulteriori misure restrittive*

[ordinanza 6 aprile](#) – *in tema di orario di chiusura dei punti di vendita degli esercizi commerciali*

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Lombardia

[ordinanza 13 marzo](#) – in materia di TPL

[ordinanza 18 marzo](#) – chiarimenti in materia di TPL

[ordinanza 21 marzo](#) - in materia di igiene e sanità pubblica (limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale)

[ordinanza 22 marzo](#) – [rettifica 23 marzo](#) – sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche

[Delibera 23 marzo](#) - Sospensione adempimenti tributari per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia

[Ordinanza 1 aprile](#) - Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

[Ordinanza 4 aprile](#) – proroga al 13 aprile delle misure adottate

[Ordinanza 522 del 6 aprile](#) - modifiche e integrazioni all'ordinanza n.521 del 4 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

[Ordinanza 528 dell'11 aprile 2020](#) - ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19.

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Marche

[ordinanza 10 marzo](#) – *misure restrittive di entrata*

[ordinanza 10 marzo](#) – *misure restrittive di movimento*

[ordinanza 10 marzo](#) – *ribadisce la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute*

[ordinanza 12 marzo](#) – *in materia di TPL*

[ordinanza 13 marzo](#) – *in materia di TPL*

[ordinanza 17 marzo](#) – *in materia di razionalizzazione dei servizi ferroviari*

[ordinanza 19 marzo](#) – *misure restrittive di movimento*

[ordinanza 21 marzo](#) – *disposizioni in materia di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani*

[ordinanza 25 marzo](#) – *in ordine all'attività e mobilità dei volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria*

[ordinanza 25 marzo](#) – *deroghe per famiglie o caregiver di persone con ASD*

[ordinanza 26 marzo](#) – *deroghe per famiglie o caregiver di persone con problematiche comportamentali gravi*

[ordinanza 1 aprile](#) – *in materia di gestione dei rifiuti*

[ordinanza 2 aprile](#) – *Proroga delle ordinanze n.9/2020 e n.12/2020 fino al 13 aprile*

[ordinanza 3 aprile](#) – *Sospensione attività centri semiresidenziali per anziani*

[ordinanza 3 aprile](#) – *Mobilità dei volontari enti terzo settore*

[ordinanza 3 aprile](#) – *disposizioni in materia di centri semiresidenziali*

[ordinanza 3 aprile](#) – *mobilità volontari operanti presso enti terzo settore*

[ordinanza 3 aprile](#) – *ulteriori misure restrittive e proroga misure sull'emergenza già in vigore*

[ordinanza 10 aprile](#) - *chiusura festiva 12/4 25/4 1/5 attività di vendita generi alimentari*

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Molise

[ordinanza 8 marzo](#) – misure restrittive di entrata

[ordinanza 14 marzo](#) – in materia di TPL

[ordinanza 14 marzo](#) – in materia di igiene e sanità pubblica

[ordinanza 14 marzo](#) – deroghe riguardanti soggetti impegnati in trasporto beni di prima necessità

[ordinanza 15 marzo](#) – interpretazione autentica dell'ordinanza del Presidente della Giunta del 14 marzo in materia di igiene e sanità pubblica

[ordinanza 18 marzo](#) – disposizioni relative al Comune di Riccia

[ordinanza 18 marzo](#) – disposizioni relative al Comune di Montenero di Bisaccia

[ordinanza 21 marzo](#) - disposizioni relative ai territori dei comuni di Pozzilli e Venafro

[ordinanza 24 marzo](#) – in materia di tpl

[ordinanza 26 marzo](#) – in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di Cercemaggiore (CB)

[ordinanza 2 aprile](#) – indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani nell'ambito dell'emergenza

[ordinanza 3 aprile](#) – ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di Termoli.

[ordinanza 3 aprile](#) – ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di Riccia

[ordinanza 3 aprile](#) – ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia

[ordinanza 4 aprile](#) – riferita ai territori dei Comuni di Pozzilli e Venafro

[ordinanza 4 aprile](#) – riferita al Comune di Agnone

[ordinanza 7 aprile](#) – disposizioni restrittive territorio comunale di Cercemaggiore

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Piemonte

[Ordinanza 21 marzo](#) – ulteriori misure restrittive per il contenimento del Coronavirus

[Chiarimenti 24 marzo](#) – la Regione ha predisposto una serie di chiarimenti di interesse generale su alcune disposizioni dell'ordinanza del 21 marzo.

[Ordinanza 29 marzo](#) – vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

[decreto 3 aprile](#) – proroga al 13 aprile delle precedenti ordinanze Covid-19 e ulteriori misure restrittive per sport, mercati e lavoro domiciliare ([chiarimento](#))

[decreto n. 38 del 6 aprile](#) – ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, in materia di trasporto pubblico non di linea

[decreto n.39 del 6 aprile](#) - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

[decreto n. 40 del 7 aprile](#) – ulteriori misure di controllo sanitario nei supermercati e farmacie

[decreto n. 41 del 10 aprile](#) – Chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 13 di domenica 12 aprile sino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile.

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Provincia Autonoma di Bolzano

[ordinanza del 16 marzo](#) - *Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Prevede la revoca delle precedenti ordinanze n. 6/2020, n. 7/2020, n. 8/2020 e n.9/2020.*

[Circolare 17 marzo](#) - *Applicazione della lettera G) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 16.03.2020*

[ordinanza 21 marzo](#) – *ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento delle persone*

[ordinanza 23 marzo](#) - *sospensione attività produttive industriali e commerciali.*

[ordinanza 23 marzo](#) - *Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termine in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze*

[ordinanza 26 marzo](#) – *sospensione scadenze pagamenti tributi comunali*

[ordinanza 28 marzo](#) - *Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*

[ordinanza 2 aprile](#) – *proroga dell'efficacia delle precedenti ordinanze relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica fino al 13 aprile*

[ordinanza 6 aprile](#) – *rettifica provvedimento n. 17/2020 del 2 aprile*

[ordinanza 7 aprile](#) – *ulteriori misure restrittive*

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

<p>Provincia Autonoma di Trento</p>	<p>ordinanza 12 marzo – in tema di TPL</p> <p>ordinanza 15 marzo – in materia di cantieri</p> <p>ordinanza 18 marzo - disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi</p> <p>ordinanza 20 marzo – ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento delle persone</p> <p>Ordinanza 27 marzo – Misure da adottare nell’ambito delle competenze in capo al Dipartimento Protezione Civile e in merito a disposizioni forestali</p> <p>Ordinanza 27 marzo - Misure straordinarie in materia di contratti pubblici e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali</p> <p>ordinanza 3 aprile - proroga versamenti in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali</p> <p>ordinanza 3 aprile – proroga al 13 aprile dell’efficacia delle misure restrittive e disposizioni riguardanti il Corpo dei Vigili del fuoco e in materia di scadenze per adempimenti</p> <p>ordinanza 6 aprile - misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento concerne l’obbligo di utilizzo di mascherine per l’accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione di utilizzo della mascherina per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale</p> <p>ordinanza 10 aprile 2020 (e relativo allegato) - ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”)</p>
<p>Puglia</p>	<p>ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata</p> <p>ordinanza 12 marzo – in materia di TPL</p> <p>ordinanza 14 marzo – estende l’obbligo di auto-segnalazione e isolamento a tutti coloro che rientrano per soggiornare in Puglia</p> <p>ordinanza 21 marzo - indicazioni sulle modalità di spostamento nell’ambito del territorio regionale per attività di volontariato</p> <p>ordinanza 9 aprile - dispone la chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità nei giorni 12 aprile (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell’Angelo).</p>

Sardegna

[ordinanza 8 marzo](#) – *misure restrittive di entrata*

[ordinanza 9 marzo](#) – *misure restrittive di entrata; [nota esplicativa](#)*

[ordinanza 13 marzo](#) - *in materia di TPL*

[ordinanza 14 marzo](#) – *disposizioni attuative del decreto MIT sulla sospensione dei collegamenti da e per la Sardegna*

[ordinanza 23 marzo](#) - *in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna.*

[ordinanza 24 marzo](#) – *disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*

[ordinanza 25 marzo](#) – *proroga [ordinanza](#) in materia di TPL*

[ordinanza 25 marzo](#) - *modifica [ordinanza](#) relativa alle disposizioni attuative del decreto MIT sulla sospensione dei collegamenti da e per la Sardegna*

[ordinanza 3 aprile](#) – *disposizioni attuative del decreto del MIT e proroga al 13 aprile delle precedenti ordinanze*

[ordinanza 4 aprile](#) – *in materia di disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*

[ordinanza 7 aprile](#) – *disposizioni restrittive di entrata*

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Sicilia

[ordinanza 8 marzo](#) – *misure restrittive di entrata*

[ordinanza 13 marzo](#) – *disposizioni restrittive in materia di TPL, attività commerciali, e ulteriori disposizioni relative all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*

[ordinanza 19 marzo](#) – *ulteriori misure per contenere il contagio*

[ordinanza 20 marzo](#) – *ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 in materia di igiene e sanità pubblica*

[ordinanza 23 marzo n.8](#) - *in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Agira e di Salemi*

[ordinanza 23 marzo n. 9](#) - *in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Villafrati*

[ordinanza 23 marzo n.10](#) - *in materia di igiene e sanità pubblica*

[ordinanza 25 marzo](#) - *in materia di igiene e sanità pubblica*

[ordinanza 27 marzo](#) - *ricorso ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19*

[ordinanza 29 marzo](#) – *misure con riferimento al Comune di Troina (EN).*

[ordinanza 1 aprile](#) – *ulteriori misure per la prevenzione la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*

[ordinanza 3 aprile](#) - *proroga al 13 aprile dell'efficacia delle misure restrittive e ulteriori restrizioni in merito ad attività sportive e spostamenti da/verso alcuni comuni; chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali*

[ordinanza 8 aprile](#) - *in materia di igiene e sanità pubblica*

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Toscana

[ordinanza 8 marzo](#) — *misure restrittive di entrata*

[ordinanza 10 marzo](#) — *misure restrittive di entrata*

[ordinanza 13 marzo](#) – *in materia di TPL*

[ordinanza 15 marzo](#) - *centri diurni e linee guida su percorsi diagnostici*

[ordinanza 16 marzo](#) - *in materia di rifiuti urbani domestici*

[ordinanza 17 marzo](#) - *in materia di igiene e sanità pubblica*

[ordinanza 18 marzo](#) - *per l'individuazione delle strutture collettive di assistenza*

[ordinanza 19 marzo](#) – *disposizione relative al personale sanitario*

[ordinanza 25 marzo](#) - *in materia di igiene e sanità pubblica*

[ordinanza 1 aprile 2020](#) – *in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali*

[ordinanza n. 25 del 6 aprile](#) – *Misure per la gestione dei rifiuti*

[ordinanza n. 26 del 6 aprile](#) - *Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine*

[ordinanza n. 27 del 7 aprile](#) - *Indicazioni per l'assistenza primaria, le cure e raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti dal COVID-19.*

[Ordinanza n. 28 del 7 aprile](#) - *in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o le altra struttura sociosanitaria*

[Ordinanza 10 aprile](#) - *chiusura attività commerciali nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020*

[Ordinanza 10 aprile](#) - *consentire l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e l'attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura.*

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

<p>Umbria</p>	<p>ordinanza 12 marzo - misure urgenti per gli organi regionali</p> <p>ordinanza 13 marzo – in materia di TPL</p> <p>ordinanza 19 marzo disposizioni sul nuovo programma di esercizio per i servizi di trasporto ferroviario eserciti da Trenitalia</p> <p>ordinanza 25 marzo – ulteriori disposizioni in materia di TPL</p> <p>ordinanza 27 marzo – misure relative Frazione di Pozzo di Gualdo Cattaneo (PG)</p> <p>ordinanza 30 marzo - differimento termini di pagamento contributo dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava</p> <p>ordinanza 30 marzo – in tema di gestione rifiuti</p> <p>ordinanza 3 aprile – ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</p> <p>ordinanza 3 aprile – disposizioni per consentire il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e giocattoli</p> <p>ordinanza 9 aprile - chiusura attività commerciali nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020</p> <p>ordinanza 11 aprile – Ulteriori disposizioni, per il periodo 14 aprile 2020-3 maggio 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus.</p>
<p>Valle d'Aosta</p>	<p>ordinanza 15 marzo - disposizioni restrittive spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale.</p> <p>decreto 17 marzo - Nomina Coordinatore per la gestione delle attività di carattere sanitario</p> <p>ordinanza 19 marzo n. 115 – disposizioni relative all'attività medica ambulatoriale</p> <p>ordinanza 19 marzo n. 116 – disposizioni per la chiusura dei cantieri e misure maggiormente restrittive per contenere il contagio</p> <p>ordinanza 22 marzo n. 117 – disposizioni relative al Comune di Potney</p> <p>ordinanza 26 marzo – in materia di tpl</p> <p>ordinanza 27 marzo – in materia di igiene e sanità pubblica</p> <p>ordinanza 4 aprile – ulteriori misure per il contrasto all'assembramento di persone</p> <p>ordinanza 10 aprile - ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19</p>

Veneto

ordinanze 12 marzo n. [28](#) e [29](#) – *in materia di TPL*

[ordinanza 18 marzo](#) - *Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.*

[ordinanza 20 marzo](#) – *Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone.*

[ordinanza 24 marzo](#) - *Proroga delle disposizioni per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.*

[ordinanza 3 aprile](#) - *proroga al 13 aprile dell’efficacia delle misure restrittive e ulteriori disposizioni per contrastare l’assembramento di persone*

[ordinanza 4 aprile](#) – *chiusura per domenica 12 e lunedì 13 aprile di alcuni esercizi commerciali*

[ordinanza 6 aprile](#) - *ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.*

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

ALLEGATO 2

Contenuti DPCM

5. Riepilogo dei contenuti del DPCM 8 marzo 2020 alla luce di quanto disposto dai DPCM 9 marzo e dell'11 marzo come modificati e integrati dal DPCM 22 marzo, dal DM 25 marzo del MiSE e dal DPCM 1° aprile (in vigore fino al 13 aprile)

Mobilità	<p>Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. Senza una valida ragione, è richiesto restare a casa.</p> <p>È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risultati positivo al virus.</p> <p>È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.</p>
Persone con sintomi influenzali o fragili	In caso di febbre superiore a 37.5, tosse o difficoltà respiratorie rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.
Persone in quarantena	Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione
Attività didattica	Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Concorsi	Sospesi - a meno di possibilità di effettuazione a distanza - se non per il personale sanitario.
Assembramenti	Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Congedi personale sanitario	Sospeso.

<p>Modalità di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospese fino al 3 aprile 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020. Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020. • Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; ▪ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; ▪ siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; ▪ assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; ▪ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; ▪ per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni. • le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
<p>Eventi e competizioni sportive, manifestazioni, fiere, manifestazioni culturali, musei, istituti di cultura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sospesi. • Per effetto del DPCM 1 aprile, sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

<p>Attività commerciali</p>	<p>Su tutto il territorio nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
<p>Altre attività</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; • Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

	<ul style="list-style-type: none"> • È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza; • Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; • sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
--	--

6. Sintesi dei contenuti del DPCM 10 aprile 2020 (attualmente non in vigore. Entrata in vigore: 14 aprile)

Mobilità	<ul style="list-style-type: none"> • Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. • Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Persone con sintomi influenzali o positivi	<ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. • è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.

Luoghi pubblici	<ul style="list-style-type: none"> • vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. • vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
Attività ludiche, eventi e competizioni sportive, manifestazioni, fiere, manifestazioni culturali, musei, istituti di cultura, luoghi di culto	<ul style="list-style-type: none"> • vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. • consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. • sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. • chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. • sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. • l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. • sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. • sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Attività scolastiche e universitarie	<ul style="list-style-type: none"> • sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. • Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in

	<p>formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. • sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. • i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. • nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità ; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità , assicurano, laddove ritenuto necessario, il recupero delle attività formative nonchè di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. • a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità , il recupero delle attività formative, nonchè di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonchè ai fini delle relative valutazioni. • le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma
--	--

	<p>restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.</p>
Concorsi	<ul style="list-style-type: none"> sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
Personale sanitario	<ul style="list-style-type: none"> sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità ; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività congressuale o congressuale. sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Palestre e centri benessere	<ul style="list-style-type: none"> sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Esami patente	<ul style="list-style-type: none"> sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Accesso strutture sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e

	<p>accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Istituti penitenziari	<ul style="list-style-type: none"> • le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. • I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri.
Attività commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività . • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel

	<p>rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. • gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5. • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
<p>Attività produttive industriali e commerciali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali. • Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. • Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità , nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonchè per i servizi che riguardano l'istruzione. • È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchè di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. • Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività , l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. • Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonchè le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia. • Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (<i>Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio</i>) assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità . • Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
--	--

	<p>contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le imprese, le cui attività vengono sospese, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica. • Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
<p>Trasporto pubblico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del TPL, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
<p>Modalità di lavoro e sicurezza luoghi di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. • gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; • si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

	<ul style="list-style-type: none"> • in ordine alle attività professionali si raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
<p>Ulteriori misure di informazione e prevenzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'OMS e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute. • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità • nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono espone presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4. • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali. • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. • È raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

Ingressi in Italia

- chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale tramite **trasporto di linea** è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato di:
 - a) motivi del viaggio;
 - b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
 - c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
- I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonchè nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi.
- Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
- Le persone che fanno ingresso in Italia con queste modalità, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto.
- In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
- Ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile raggiungere mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa la Protezione Civile Regionale, che determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento

	<p>fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici dedicati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. • Ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale, che determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. • Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste. L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. • L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare. • l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di
--	--

	<p>salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le disposizioni non si applicano: <ul style="list-style-type: none"> a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
<p>Transiti e soggiorni di breve durata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante l'indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. • Con la dichiarazione sono assunti anche gli obblighi: <ul style="list-style-type: none"> a) allo scadere del periodo di permanenza indicato, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato.

	<p>b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale. • Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. • Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione recante l'indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante la dichiarazione, sono assunti, altresì, gli obblighi: <ul style="list-style-type: none"> a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi ad isolamento. • In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario. • In caso di trasporto aereo, gli obblighi non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi ad isolamento. • I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti: <ul style="list-style-type: none"> a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante l'indicazione di: <ol style="list-style-type: none"> 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di
--	--

	<p>linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;</p> <p>3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;</p> <p>b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia. • Le disposizioni non si applicano: <ul style="list-style-type: none"> a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
<p>Navi da crociera e navi di bandiera estera</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. • È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo. • Tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali. • All'atto dello sbarco nei porti italiani: <ul style="list-style-type: none"> a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il

	<p>domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;</p> <p>b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;</p> <p>c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I passeggeri di cui alle lettere a) e b) provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati. • Ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore. • Le disposizioni si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. È comunque consentito all'equipaggio porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave. • È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
--	--